

**PIANO DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEL POLO ESTRATTIVO 5 "PEDERZONA" - BOZZA ACCORDO AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA L.R. 14 APRILE 2004, N. 7 E SS. MM. E II. E
DELL'ART. 11 DELLA L. 07 AGOSTO 1990, N. 241 E SS. MM. E II.**

Tra

il **Comune di Formigine** (C.F. 00603990367), nella persona del Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica "Territorio e Sviluppo Economico" **Arch. Alessandro Malavolti**, di seguito denominato "**Comune**"

e

in qualità di soggetti attuatori le previsioni estrattive:

il Signor **Gianferrari Rossano** , nato a il
domiciliato in , via n. , in qualità di legale rappresentante della Ditta **LA MODENESE Società Consortile a r.l.** con sede in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, Codice Fiscale 02872700360, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 2 mappali 29, 30, 259, 260 e Foglio 3 Mappali 7, 21, 27, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 124, 126, esercente l'attività estrattiva;

il Signor **Gianferrari Rossano** , nato a il
domiciliato in , via n. , in qualità di legale rappresentante della Ditta **INERTI PEDERZONA S.r.l.** con sede in Formigine (MO) Strada Pederzona n. 16/a, C.F. 02608080368, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 3 mappali 79 e 86, esercente l'attività estrattiva;

il Signor **Gianferrari Rossano** , nato a il
domiciliato in , via n. , in qualità di legale rappresentante della Ditta **La Splendida S.r.l. Soc. Agricola** con sede in Modena Strada degli Schiocchi n. 12, C.F. 03158220362; in qualità di proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 3 mappale 23;

il Signor **Manni Enrico** , nato a il
domiciliato in , Via n. , il quale interviene nel presente accordo in qualità di Procuratore Speciale della Ditta **BETONROSSI S.p.A.** con sede in Piacenza Via Caorsana n. 11, Codice Fiscale 01033690338, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 6 mappali 63, 72, 73, 74, 82, 84, 85, 105, 106, 107, 108, esercente l'attività estrattiva;

il Signor **Degli Esposti Guglielmo** C.F. nato il
domiciliato in , Via , n. in qualità di legale rappresentante della **C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.** con sede in Modena, Via Martin Luther King n. 4/a C.F. 00239010366, proprietaria dei terreni catastalmente identificati al Foglio 3 mappali n. 34, esercente l'attività estrattiva;

- la Sig.ra **Garuti Giorgia**, nata a _____ il _____, residente in _____ Via _____ C.F. _____ ;
- la Sig.ra **Garuti Michela** nata a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ ;
- la Sig.ra **Dioguardi Teresa**, nata ad _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, C.F. _____ ;
in qualità di proprietarie dei terreni catastalmente identificati al Foglio 2 mappale 311;

il Signor **Berselli Guido**, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____ n. _____ C.F. _____ in qualità di proprietario dei terreni catastalmente identificati al Foglio 2 mappali 26 e 27;

di seguito denominati "**soggetti attuatori**" o "**attuatore**"

Premesso:

- che con deliberazione n. 25 del 12/3/2009 il Consiglio Comunale ha approvato l'intesa tra il Comune e la Provincia di Modena sulla Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena con valore ed effetti di Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Formigine, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della L.R. 20/2000;
- che tale intesa costituisce, pertanto, l'approvazione del PAE del Comune di Formigine, ai sensi degli articoli 20, 21 e 27, comma 4, della L.R. 20/2000;
- che il PAE individua:
 - gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
 - le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi estraibili dei diversi materiali;
 - le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di recupero e monitoraggio ambientale;
 - le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di trasformazione del territorio con l'individuazione preventiva degli effetti che deriveranno dall'applicazione delle scelte di piano;
- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti attuatori, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004;
- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 59 del 21/7/2011, il Consiglio Comunale ha approvato l'**Atto di Indirizzo** e le **Linee Guida** per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Formigine, unitamente alla bozza di Accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000, in cui sono individuati i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che nell'Atto di Indirizzo di cui al punto precedente si stabiliva che le previsioni di PAE sarebbero state attuate in due fasi successive: fase A e fase B, a cui ad ognuna veniva assegnato un volume utile complessivo;

- che il volume utile complessivo assegnato alla fase A è stato indicato dall'Atto di Indirizzo a mc 2.200.000;
- nell'ambito dell'“Atto di Indirizzo” sono state predisposte apposite linee guida volte a definire in maniera univoca requisiti specifici di progetto e delineare obiettivi di qualità atti a garantire una conduzione dell'attività in termini di sostenibilità ambientale, definendo criteri generali vincolanti anche per la progettazione del Piano di Coltivazione;
- che, per l'individuazione dei soggetti interessati all'attuazione del Piano è stata effettuata dall'Amministrazione Comunale apposita comunicazione a mezzo raccomandata e predisposto un apposito “Avviso Pubblico” (di seguito “Avviso”) all'esito del quale procedere, previa delibera dell'organo esecutivo dell'Ente (Giunta), alla sottoscrizione di appositi Accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 con i privati che hanno espresso la loro disponibilità, subordinati alla condizione sospensiva della conferma dei contenuti dell'accordo stesso in sede di approvazione del Piano di Coordinamento da parte del Consiglio Comunale;
- che, i soggetti attuatori, ognuno in forma propria, hanno stipulato con il Comune di Formigine un accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per l'attuazione della fase di escavazione “A” del Polo Estrattivo 5 “Pederzona”;
- che con ulteriori accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii sono state autorizzate le ditte **C.I.L.S.E.A. Soc. Coop. e INERTI PEDERZONA S.R.L.** a partecipare al Piano di Coordinamento suddetto per il recupero di volumi residui al precedente PAE del 1997;
- che ai sensi della delibera n. 59 del 21 luglio 2011 tali Accordi ai sensi dell'ex art. 18 L.R. 20/2000 saranno parte costitutiva del presente Accordo sottoscritto ai sensi e con le finalità di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004;
- che con istanza pervenuta in data 03/05/2016 prot.n. 9478, successivamente integrata con prot. 20137, 20138, 20141, 20143 del 18/08/2017, prot. 22309 del 18/09/2017, con prot. 166 del 03/01/2019 e con prot. _____ del _____, le Ditte:

- **LA MODENESE Società Consortile R.L.**, legalmente rappresentata dal Signor Gianferrari Rossano;
- **LA SPELNDA Soc Agricola S.R.L.**, legalmente rappresentata dal Signor Vitaliano Turchi;
- **BETONROSSI S.p.A.**, legalmente rappresentata dal Signor Manni Enrico;
- **C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.**, legalmente rappresentata dal Signor Guglielmo Degli Esposti;
- **Sig.ri Garuti Giorgia, Garuti Michela, Dioguardi Teresa e Berselli Guido**,

hanno presentato Proposta di Piano di Coordinamento della Fase A in Comune di Formigine, contenente la bozza di Accordo ex art. 24 della L.R. n. 7/2004, per dare attuazione alle previsioni estrattive del Polo n. 5 “Pederzona”;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ sono stati approvati il **Piano di Coordinamento della Fase A in Comune di Formigine** nonché la bozza del presente accordo, aggiornati in recepimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e delle posizioni dei soggetti attuatori;
- che in conseguenza di tale iter procedimentale, le parti intendono sottoscrivere il presente accordo per disciplinare l'attività estrattiva in conformità a quanto stabilito dal PAE 2009, dall'Atto di Indirizzo e dal Piano di Coordinamento;
- che l'Attuatore che sottoscrive il presente accordo è proprietario delle aree sulle quali sono previsti gli interventi estrattivi ovvero in possesso di legittimi titoli ad esso rilasciati dal/i proprietario/i delle aree sulle quali sono previsti gli interventi estrattivi, e che pertanto interviene nel presente atto, anche a nome e per conto del/i proprietario/i delle aree, il/i quale/i sottoscrive/ono comunque l'atto medesimo per adesione e conoscenza;
- che l'Attuatore (ed anche il proprietario dell'area se diverso dall'Attuatore) che sottoscrive il presente Accordo ha l'onere, qualora la progettazione del Piano di Coltivazione renda

necessario il coinvolgimento di soggetti terzi esterni alla fase estrattiva di riferimento, ma interessati dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, compensazione, ripristino e di mitigazione ambientale, di farsi carico di acquisire l'assenso dei proprietari delle aree interessate, che pertanto interverranno per adesione nella sottoscrizione/redazione degli elaborati connessi alla relativa Convenzione;

- che le modalità di attuazione delle previsioni estrattive, i quantitativi e le modalità di risistemazione unitamente ai contenuti dell'Atto di Indirizzo, che l'Attuatore dichiara di conoscere, prevedono l'escavazione di un quantitativo massimo di 2.200.000 mc oltre a 44.679 mc quale residuo complessivo del P.P. Polo 5.1;
- che il presente Accordo costituisce l'unico atto che definisce ed esaurisce l'attività estrattiva nell'ambito della Fase A;
- che il presente Accordo fra il Comune e l'Attuatore che svolge l'attività estrattiva, assume anche la valenza di strumento di raccordo fra la fase pianificatoria – programmatoria e quella attuativa, finalizzato a concordare e definire le procedure tecnico amministrative volte alla realizzazione delle opere compensative di cui all'Atto di Indirizzo;

Tutto ciò premesso

Riconosciute dalle Parti le premesse e l'Atto di Indirizzo ivi richiamato quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente Accordo da attuazione alle previsioni estrattive del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n° 5 "Pederzona" approvato con delibera di CC n° del, definendo le aree ed i quantitativi estraibili, nonché le opere da realizzarsi quale compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva, così come stabilito dall'Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 59 del 21/07/2011.
2. I terreni sui quali si svolgerà l'attività estrattiva oggetto del presente Accordo sono individuati negli elaborati del Piano di Coordinamento approvato con delibera di CC n°del depositati agli atti del Servizio Pianificazioni Territoriale del Comune di Formigine e catastalmente identificati interamente o come parte dei seguenti mappali come segue:
 - per la Ditta LA MODENESE Società Consortile a r.l., al Foglio 2 mappali 29, 30, 259, 260 e Foglio 3 Mappali 7, 21, 27, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 124, 126;
 - per la Ditta La Splendida Soc Agricola al Fg. 3 mapp. 23;
 - per la Ditta BETONROSSI S.p.A. al Foglio 6 mappali 63, 72, 73, 74, 82, 84, 85, 105, 106, 107, 108;
 - per la Ditta CILSEA al Fg. 3 mappali 34;
 - per la Ditta Inerti Pederzona al Fg. 3, mappali 79, 86;
 - per le Ditte Garuti Giorgia, Garuti Michela e Dioguardi Teresa, Fg. n. 2 Mapp. 311;
 - per la Ditta Berselli Guido, Fg. n. 2 mapp. n. 26, 27.
3. Il materiale utile estratto nelle aree di cava oggetto del presente Accordo è **costituito da ghiaia e sabbia.**
4. Lo schema di intervento estrattivo di cui al presente Accordo è descritto negli elaborati del Piano di Coordinamento di cui al punto 2.

Articolo 2

MODALITA' ATTUATIVE

1. L'area oggetto dell'Accordo ha una superficie complessiva di **circa 457.011 mq** e una superficie di escavazione di **circa 372.108 mq** ed è suddivisa nei seguenti comparti estrattivi ricompresi nelle nuove aree estrattive della Fase A del PAE 2008:

- **AREA E16** (*denominata Casavecchia*)
- **AREA I13-I14-E3.4** (*denominata Colombarone*)
- **AREA I16** (*denominata Podere Rossa*)
- **AREA I11-E13.2** (*denominata Beton*)

nonché nei seguenti comparti estrattivi ricompresi nelle aree estrattive di Completamento del PAE 1997, riconfermate dal vigente PAE:

- **CAVA PEDERZONA**
- **FOSSA DEI GAZZUOLI**

2. Nell'ambito dei succitati comparti, i settori di scavo sono censiti al Catasto Terreni del Comune di Formigine, i cui mappali di seguito indicati sono interessati interamente o solo in parte dall'attività estrattiva, come di seguito indicato:

- **Comparto Ampliamento AREA E16 - Settore "CASAVECCHIA"**
Attuatore: La Modenese Soc. Cons. a r.l.
Foglio: 2
Mappali: 29, 30, 259, 260 (proprietà La Modenese Soc. Cons. a r.l.);
Mappali: 26, 27 (proprietà Berselli Guido);
Mappali: 311 (proprietà Dioguardi T., Garuti G., Garuti M.)
- **Comparto Ampliamento AREA I13-I14-E3.4 - Settore "COLOMBARONE"**
Attuatori: La Modenese Soc. Cons. a r.l., Soc. Agr. La Splendida S.r.l.
Foglio: 3
Mappali: 7, 21, 27, 31, 124, 126 (proprietà La Modenese Soc. Cons. a r.l.);
Mappali: 23 (proprietà Soc. Agr. La Splendida S.r.l.);
- **Comparto Ampliamento AREA I16 - Settore "PODERE ROSSA"**
Attuatori: La Modenese Soc. Cons. a r.l.
Foglio: 3
Mappali: 32, 33, 50, 51, 52 (proprietà La Modenese Soc. Cons. a r.l.);
- **Comparto Ampliamento AREA I11-E13.2 - Settore "BETON"**
Attuatore: Betonrossi S.p.A.
Foglio: 6
Mappali: 63, 72, 73, 74, 82, 84, 85, 105, 106, 107, 108, (proprietà Betonrossi S.p.A.)
- **Comparto Completamento Cava Pederzona - Settore "CAVA PEDERZONA"**
Attuatore: C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.
Foglio: 3
Mappali 34 (proprietà C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.);
Mappali 79 (proprietà Inerti Pederzona S.r.l.);
- **Comparto Completamento Fossa Gazzuoli - Settore "FOSSA GAZZUOLI"**
Attuatore: Inerti Pederzona S.r.l.
Foglio: 3
Mappali 86 (proprietà Inerti Pederzona S.r.l.)

3. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, l'Attuatore si impegna a predisporre i **Piani di Coltivazione** all'interno dei quali sono previsti i progetti di recupero e sistemazione Finale delle aree suddette, i quali seguiranno le procedure autorizzative previste dalla L.R. 4/2018 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 17/91, nell'ambito della validità della L. 241/90 e ss.mm.ii..

4. I Piani di Coltivazione avranno i contenuti minimi definiti dall'art. 5 comma 12 delle NTA del PAE vigente del Comune di Formigine, nonché previsti dall'Atto di Indirizzo e dal Piano di Coordinamento.
5. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, la progettazione dovrà essere effettuata adottando tutte le soluzioni tecniche più opportune per il contenimento e mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite.
6. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere sottoscritta apposita convenzione.
7. Ai sensi dell'art. 5 comma 10 delle NTA del PAE, gli Accordi di Polo e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al responsabile dell'attività, se diverso dal primo, mentre solo la ditta esercente è responsabile degli obblighi relativi all'esercizio dell'attività e al recupero dell'area.
8. Ai sensi dell'art. 5 comma 11 delle NTA del PAE il rilascio delle autorizzazioni estrattive è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) al possesso dei requisiti previsti all'art. 11 e seguenti della LR 17/1991;
 - b) alla verifica che i soggetti richiedenti non siano inadempienti rispetto agli obblighi assunti con precedenti Accordi e Convenzioni o contenuti in precedenti Autorizzazioni salvo eventuali accordi che rinegozino gli impegni precedentemente assunti (Atto di indirizzo);
9. Ad oggi non hanno ancora adempiuto rispetto agli obblighi assunti con precedenti Convenzioni, le Ditte e/o Proprietà attinenti alle attività ed obblighi di seguito elencati:
 - **Cava "Menozzi-I2"**: esercente attività estrattiva Granulati Donnini S.p.A., autorizzazione di proroga n° 16713 del 10/09/2012, scaduta il 10/09/2013, convenzione del 09/09/2010 (rep. n. 56401/18714) registrata a Modena il 23/09/2010 n. 12555-S1T; proprietà dell'area La Modenese Soc. Cons. r.l.;
 - **Cava "Gazzuoli-FO"**: proprietaria ed esercente attività estrattiva Betonrossi S.p.A. autorizzazione di proroga n°15393/2014 del 15/07/2014 scaduta il 15/07/2015, convenzione del 17/05/2011 (rep. 106488/27935) registrata a Modena il 26/05/2011 al n. 8335;
 - **Cava "Pederzona"**, proprietaria ed esercente attività estrattiva C.I.L.S.E.A. Soc. Coop. autorizzazione di proroga n°5363/2007 del 02/03/2007 scaduta il 03/03/2009, convenzione del 12/04/2004 (rep. 48192/13563) registrata a Modena il 11/03/2004 al n. 4857;
10. Ai sensi dell'art 4 delle NTA del PIAE e art. 5 del PAE le inadempienze di cui sopra possono vincolare il rilascio delle autorizzazioni estrattive per i seguenti comparti e/o soggetti attuatori richiamati al precedente art. 2:
 - **comparto di ampliamento AREA-E16, attuatore La Modenese Soc. Cons. a r.l.;**
 - **comparto di completamento CAVA PEDERZONA, attuatore C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.;**
 - **comparto di ampliamento AREA I11-E13.2, attuatore Betonrossi S.p.A..**
11. I soggetti attuatori richiedenti le autorizzazioni estrattive per i nuovi comparti citati al punto precedente e che non hanno ancora adempiuto rispetto a obblighi assunti con precedenti autorizzazioni convenzionate (art. 4 NTA di PIAE), hanno concordato con l'Amministrazione Comunale l'esecuzione di opere compensative da realizzarsi al di fuori del perimetro del PAE ed in particolare nell'abitato di Magreta e la definitiva attuazione di opere residuali già previste nei singoli piani di coltivazione come di seguito meglio specificato.
12. I soggetti attuatori di cui al comma 11 a tal scopo hanno presentato all'Amministrazione Comunale specifico Progetto di Fattibilità Tecnico economica allegato alla presente convenzione, in cui sono descritte compiutamente le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere compensative nonché le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere residuali. Tali opere potranno iniziare contestualmente all'inizio delle attività estrattive previste nei singoli piani di coltivazione e sono soggette alle procedure di controllo e collaudo disciplinate dall'art. 11 del presente Accordo. In riferimento Progetto di Fattibilità Tecnico economica per opere compensative, la realizzazione del campo da basket dovrà essere completata, collaudata e presa in carico entro 12 mesi dalla stipula del presente Accordo, mentre la realizzazione degli orti di Magreta dovrà essere completata, collaudata e presa in carico entro il 31 dicembre 2021.

13. L'esecuzione delle opere relative al Progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere garantita da specifica polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa), di complessivi € 132.724,94 comprensiva di oneri, da allegare alla presente convenzione all'atto della stipula, come meglio precisato al comma 16 del successivo art. 15.
- L'esecuzione delle opere relative alle Opere Definitive residuali da realizzare nell'ambito dei settori estrattivi già oggetto di escavazione, dovrà essere garantita da specifiche polizze fidejussorie (bancarie o assicurative), per complessivi € 122.334,56 comprensive di oneri, da allegare alla presente convenzione all'atto della stipula, come meglio precisato al comma 17 del successivo art. 15.
- Le fideiussioni saranno svincolate dal Comune a collaudo dell'opera o, nel caso in cui le fideiussioni siano a garanzia di ulteriori obblighi comunque previsti nel presente accordo o in convenzioni stipulate con il Comune, nel momento in cui questi siano stati adempiuti e l'adempimento sia stato accertato dal Comune.
14. Il Comune a fronte delle nuove obbligazioni e delle nuove garanzie fidejussorie fornite dai soggetti attuatori all'atto della stipula della presente convenzione svincolerà le garanzie finanziarie e/o fidejussioni giacenti a copertura delle precedenti autorizzazioni convenzionate nonché ricadenti sulle medesime aree oggetto della nuova autorizzazione estrattiva.
15. Le aree oggetto delle opere residuali non sono soggette alla cessione gratuita di cui al successivo art. 6 "Cessione delle Aree", salvo precedenti e/o diversi accordi tra le parti.
16. Il polo può ospitare costruzioni accessorie connesse allo svolgimento dell'attività estrattiva, previa acquisizione della preventiva autorizzazione in base alle vigenti norme in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Tavole e Schede di Progetto del P.A.E.. L'autorizzazione è comunque subordinata alla stipula di apposita convenzione fra il titolare dell'attività estrattiva ed il Comune in cui verranno definiti tempi, modalità e garanzie per la dismissione, lo smantellamento e rimozione delle costruzioni accessorie nonché sistemazione del sedime ad esaurimento dell'attività estrattiva.

Articolo 3

QUANTITA' ASSEGNATE E TEMPI DI ATTUAZIONE

1. Il volume di scavo complessivo previsto dal PAE, come specificato dall'Atto di indirizzo per il Polo n. 5 "Pederzona" – Fase A, risulta di mc 2'200'000, oltre a 44'679 mc quali volumi residui del PAE 1997, così consensualmente ripartito tra i soggetti Attuatori, come indicato nel presente Piano di Coordinamento:
- Comparto Ampliamento AREA-E16
Settore "CASAVECCHIA": 277'807 mc
 - Comparto Ampliamento AREA I13-I14-E3.4
Settore "COLOMBARONE": 948'256 mc
 - Comparto Ampliamento AREA-I16
Settore "PODERE ROSSA": 212'797 mc
 - Comparto Ampliamento AREA I11-E13.2
Settore "BETON": 660'000 mc
 - Comparto Completamento Cava Pederzona
Settore "Cava Pederzona": 25'177 mc
 - Comparto Completamento Fossa Gazzuoli
Settore "Fossa Gazzuoli": 19'502 mc

Risulta pertanto a fronte di un totale di 2.098.860 mc per la fase "A", più 44.679 mc dei volumi del "PAE 1997", un residuo all'interno del perimetro della fase "A" di 101.140 mc per il quale occorrerà definire tra le parti (Comune e Attuatore) le modalità di assegnazione.

Il quantitativo di materiale estraibile (ghiaia e sabbie) in base agli accordi ex art. 18 della LR 20/2000 sottoscritti con l'Amministrazione Comunale, è così ripartito:

- per la ditta LA MODENESE	mc 1.200.000
- per la ditta LA SPLENDIDA	mc 210.000
- per la ditta BETONROSSI S.p.A.	mc 660.000
- per i sig.ri Garuti G., Garuti M., Dioguardi T.	mc 13.860
- per il sig. Berselli G.	mc 15.000
- per la ditta C.I.L.S.E.A. Soc. Coop.	mc 25.177
- per la ditta INERTI PEDERZONA	mc 19.502

Sono compresi nei quantitativi attribuiti, ripartiti come indicato al paragrafo precedente, i volumi sottesi le scarpate di rilascio delle cave adiacenti in quanto fronti di avanzamento.

- Il volume indicato al punto 1 del presente articolo si intende al netto del terreno vegetale di copertura e del cappellaccio, dello scarto forfettariamente pari al 5% del banco ghiaioso corrispondente alla matrice fine (peliti, limi, argille) non direttamente e meccanicamente separabile in cava, degli sterili cartografabili e/o rilevabili in banco, dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili e/o assoggettati a ulteriori vincoli non previsti dal Piano di Coordinamento del presente Accordo.
- Il presente accordo ha validità pari a quella dell'autorizzazione o delle autorizzazioni estrattive da rilasciarsi per dare completa attuazione alla previsione estrattiva qui definita che non potrà comunque essere superiore a 5 anni, oltre alle proroghe eventuali previste dalla L.R. 17/1991.
- Il Piano Poliennale della Fase A definisce puntualmente l'attuazione del presente Accordo.
- L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalle L.R. 4/2018 e 17/91 con modalità di cui alla L. 241/90.

Articolo 4

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

- L'Attuatore si impegna ad effettuare le operazioni di scavo del settore in disponibilità seguendo il criterio dall'allargamento progressivo delle aree precedentemente scavate, ai fini di ottimizzare il recupero secondo il principio della contiguità di cava, ovvero effettuando avanzamenti contermini sul territorio. Lo scavo di ogni singolo settore e/o lotto potrà essere effettuato per stralci attuativi successivi la cui progressione e delimitazione dovrà essere individuata nell'ambito del Piano di Coltivazione.
- La sistemazione finale di uno stralcio e/o lotto su cui è esaurita la fase di scavo dovrà essere iniziata, come disposto dall'art. 41 delle NTA di PAE, contestualmente alla coltivazione dello stralcio successivo; sono fatte salve le aree funzionali alla prosecuzione dell'attività estrattiva o interessata dalla viabilità presente e futura.
- Qualora le attività di stoccaggio del materiale costituente rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. 117/08 e ss.mm.ii., dovessero protrarsi oltre i 3 anni, il materiale dovrà essere sottoposto a quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 117/08 e ss.mm.ii.. Le modalità e le tempistiche dovranno essere riportate nel piano di coltivazione e recepite nell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 17/91 e ss.mm.ii.
- La profondità massima di scavo è definita dall'art. 18 del PAE comunale ed è in generale stabilita in 12 metri dal piano campagna. Tale profondità può essere derogata, fino non oltre il 15% della profondità massima di scavo, se adeguatamente motivata, in corrispondenza dei bacini di raccolta delle acque meteoriche da realizzarsi a fondo scavo. I volumi estratti per la realizzazione dei suddetti manufatti saranno computati all'interno della potenzialità estrattiva del sito.
- I ripristini relativi a tutta la Fase A di escavazione regolata dal presente accordo, di norma devono essere conclusi prima dell'attivazione della Fase B del Polo 5, fatta eccezione per le superfici destinate alla viabilità di comparto e le aree già scavate che costituiscono fronti di avanzamento relativi sia al completamento della Fase A sia all'avvio della Fase B, da

individuare e definire appositamente in fase autorizzativa dei singoli Piani di Coltivazione. Queste modalità se concordate non costituiscono inadempienza rispetto agli obblighi assunti con la Convenzione o ulteriori oneri a carico degli attuatori. Su richiesta del soggetto attuatore il Comune provvederà alla sospensione dell'Autorizzazione Estrattiva, in attesa dell'attuazione delle fasi successive.

6. L'Attuatore si impegna inoltre a gestire in maniera funzionale e sostenibile la futura attività estrattiva (es. aree per piste di cantiere, per opere di mitigazione, ecc.).

Articolo 5

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Le parti danno atto della necessità di una progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture di supporto alle attività previste nella Fase A del Polo 5, e di una loro attuazione correlata e coordinata allo sviluppo delle escavazioni.
2. L'attuatore che sottoscrive il presente atto si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione ed eventuale cessione a scomputo oneri, qualora ne venga riconosciuto l'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, delle opere di urbanizzazione di supporto all'attività estrattiva ed in particolare a:
 - a) realizzazione ex novo, se necessario e/o modificare/mantenere gli impianti a rete (linee elettriche e telefoniche, cabine di trasformazione, etc.);
 - b) realizzare, se necessario, reti di deflusso delle acque meteoriche e opere di riorganizzazione ed adeguamento del reticolo idrografico di superficie inerenti l'area della prima fase;
 - c) ogni altra opera di urbanizzazione che il Piano di Coltivazione reputi necessaria.

Articolo 6

CESSIONE DELLE AREE

1. Al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere di sistemazione avvenuto, il Comune, salvo diversa determinazione, diverrà proprietario delle aree estrattive ripristinate ai sensi di quanto stabilito al punto 3.6 dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.59 del 21/7/2011.
2. Le aree oggetto del Progetto di Recupero di cui al comma 12 del precedente art.2 non sono soggette a cessione, salvo diversi accordi tra le parti.
3. Non saranno inoltre soggette a cessione le superfici funzionali all'attività estrattiva futura e prevedibile (viabilità, fronti in avanzamento, ecc.), che sottendono materiali utili comunque pianificati dagli strumenti di settore (P.A.E.), per consentire il proseguimento dell'attività di escavazione sino al completamento delle previsioni di P.A.E.
4. Resta comunque inteso che le eventuali cessioni delle aree verranno effettuate al completo esaurimento della potenzialità estrattiva delle aree stesse e ad avvenuto collaudo delle opere di sistemazione; la cessione di parte delle aree potrà anche concludersi in una "Fase" successiva a quella oggetto del presente Accordo.
5. Il Comune non potrà vantare alcun diritto oneroso sui materiali estratti sottesi dalle aree cedute, ancorché la pianificazione sovraordinata preveda anche successivamente sulle stesse aree avanzamenti di fronte ampliamenti e/o approfondimenti, oltre agli oneri estrattivi.
6. Le aree saranno cedute quando saranno libere da trascrizioni pregiudizievoli, censi, livelli, oneri reali, privilegi generali e speciali, pesi o ipoteche e da vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 7

OPERE COMPENSATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 del PIAE i Comuni devono orientare l'attività estrattiva ai principi di perequazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m.i., al fine di dare prevalenza al raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi strategici di cui all'art. 3 del medesimo PIAE.

2. I soggetti attuatori delle previsioni estrattive si impegnano pertanto - come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva, determinati dalla sottrazione di risorsa non rinnovabile, dall'alterazione delle condizioni naturali e paesaggistiche del contesto territoriale – a contribuire con la somma di **euro 0,90** (zero virgola novanta) **per ogni metro cubo di materiale ghiaioso utile estratto**; l'importo è così ridotto ai sensi di quanto previsto nell'Atto di Indirizzo, a seguito dell'intervenuto aumento, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, dell'onere regionale. In particolare tale contributo, che il Comune potrà richiedere al 50% oppure al 100% dell'esecuzione dell'attività estrattiva secondo modalità definite dalla convenzione del Piano di Coltivazione, sarà garantito da apposita garanzia fidejussoria prestata all'atto della stipula della convenzione stessa. Il contributo sarà finalizzato tra l'altro alla realizzazione di interventi straordinari e/o alla realizzazione di opere per il miglioramento/potenziamento dei contesti territoriali naturali e/o naturalizzati esistenti o di prossima realizzazione, il potenziamento del sistema ciclabile extraurbano con particolare riferimento alla possibilità di rendere maggiormente fruibili e connesse tra loro le aree naturali ed i percorsi esistenti, nonché ogni altro intervento che venisse riconosciuto necessario o utile alla compensazione degli impatti generati dall'attività estrattiva comprensivo delle Spese di Progettazione e Direzione Lavori ritenute necessarie. Per opere compensative s'intendono tutte quelle opere tese a compensare gli impatti territoriali, ambientali e sociali, anche in contesti territoriali non strettamente collegati alla localizzazione delle attività estrattive, purché volte a compensare impatti al territorio e/o disagi arrecati alla comunità locale, così come previsto al punto 3.5 dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.59 del 21/7/2011.
3. In caso di ulteriore aggiornamento degli oneri regionali previsti dall'art. 12 della L.R. 17/91 la compensazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale in aggiunta all'attuale onere regionale di euro 0,70, stabilita al comma precedente in euro 0,90, verrà assorbita dal nuovo onere regionale fino alla concorrenza di euro 1,60, valore oltre il quale sarà da corrispondere esclusivamente l'onere regionale. Eventuali ulteriori incrementi aggiuntivi agli attuali in termini di tassazioni saranno da considerare ricompresi, quindi, già assolti all'interno degli oneri compensativi.
4. Trova altresì applicazione quanto stabilito dagli artt. 41 e 47 della LR n. 18 del 26/10/2016 e dalla DGR n. 2029 del 18/11/2019, in riferimento agli adempimenti connessi al trasporto di materiale da attività estrattive e minerarie.
5. Le ditte La Modenese Soc. Cons. a r.l., La Splendida S.r.l., C.I.L.S.E.A. Soc. Coop., Inerti Pederzona S.r.l., Betonrossi S.p.A., Berselli Guido, Garuti Michela, Garuti Giorgia e Dioguardi Teresa, garantiranno la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nei tempi e modi definiti dal progetto esecutivo preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

IMPEGNI DEL COMUNE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Formigine si impegna:
 - a dare rapido avvio alle procedure ai sensi della L.R. 4/2018 e ss.mm.ii., a cui sono soggetti i Piani di Coltivazione;
 - con l'approvazione della V.I.A. e del Piano di Coltivazione ai sensi della L.R. 4/2018 e ss.mm.ii., il Comune si impegna a stipulare nel più breve tempo possibile la relativa convenzione e a rilasciare la relativa autorizzazione estrattiva.
2. Con riferimento alla realizzazione delle opere di cui all'art. 7 spetta al Comune di Formigine:
 - approvare i progetti e dichiararne la Pubblica Utilità finalizzata all'espropriazione delle aree necessarie che non fossero in possesso dei soggetti attuatori firmatari del presente accordo;
 - gestire le procedure espropriative;
 - mettere a disposizione delle ditte sottoscrittrici del presente accordo le aree espropriate per l'esecuzione dei lavori;

- effettuare il collaudo ed emettere il Certificato di Regolare Esecuzione;
- prendere in consegna l'opera al termine dei lavori e la verifica della regolare esecuzione delle opere.

Articolo 9

OBBLIGHI DELLE DITTE ATTUATRICI

1. La realizzazione delle opere compensative avverrà a cura dei Soggetti Attuatori, che si impegnano a presentare, per le necessarie approvazioni, le richieste dei titoli abilitativi e relativi progetti a richiesta dell'Amministrazione. Tali opere sono soggette alle procedure di controllo e collaudo di cui al successivo art. 11.
2. Rientrano tra le opere di cui sopra anche quelle da realizzare all'esterno del perimetro del polo estrattivo in quanto trattasi di opere connesse alla compensazione degli impatti generati dal comparto di intervento.
3. Le Ditte Attuatrici che sottoscrivono il presente Accordo si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.

Articolo 10

MONITORAGGI AMBIENTALI

1. I progetti delle singole cave dovranno dotarsi di un proprio Piano di Monitoraggio che dovrà conformarsi alle specificazioni ed al programma contenuto nel Piano di Coordinamento.
2. Detto programma riguarderà le componenti ambientali interferite dall'attività estrattiva: la rete dei punti di monitoraggio dovrà tener conto sia delle componenti ambientali sia dei ricettori sensibili di volta in volta impattati.
3. La rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo, permettendo una caratterizzazione ante-operam, da utilizzare come bianco di riferimento ai successivi monitoraggi che saranno effettuati durante il corso delle attività di estrazione.
4. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di attuare il programma di monitoraggio o trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento dovrà essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e applicazioni di sanzioni pecuniarie.
5. In riferimento al parere espresso da ARPAE prot. n.37217 del 22/11/2019:
 - 5.1 dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche di trasmissione dei dati di controllo alle autorità competenti in materia:
 - Monitoraggio degli impatti prodotti dagli impianti 2 e 5: si confermano le modalità di trasmissione dei dati attualmente in essere (relazione semestrale);
 - Monitoraggio degli impatti dovuto all'attività di escavazione: trasmissione di una relazione del monitoraggio entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure (per polveri e rumore);
 - Monitoraggio degli impatti dovuto all'attività di escavazione: trasmissione dei dati di monitoraggio delle acque sotterranee entro 30 giorni dal prelievo, in coerenza con quanto riportato nelle NTA del PIAE art. 46 comma 5 punto g)."
 - 5.2 per la componente acqua dovranno essere rispettate le seguenti modalità di monitoraggio delle matrici ambientali:
 - Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che piezometria. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre riferito al piano campagna originario. Qualora non fosse possibile, andrà specificato a quale profondità rispetto a quello di origine, si attesta il piano campagna di riferimento.
 - Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere prontamente ripristinato e recuperato il campionamento prima della campagna successiva.

- Qualora durante le attività di monitoraggio delle acque sotterranee si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto le conoscenze pregresse o superamenti della c.s.c. riportata nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato. Tale anomalia dovrà anche essere segnalata ad ARPAE, contestualmente alla informazione della ripetizione del parametro.

Articolo 11

CONTROLLI E COLLAUDI

1. Durante lo svolgimento delle attività di coltivazione e recupero della cava, il Comune o altro soggetto all'uopo delegato, effettua verifiche in corso d'opera allo scopo di constatare il corretto adempimento dei programmi e delle fasi risultanti dal relativo Piano di Coltivazione autorizzato.
2. Alla conclusione dell'escavazione delle singole cave, e delle opere di sistemazione, l'Attuatore dovrà comunicare l'avvenuto completamento e, contestualmente, chiedere il collaudo; dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori, cui farà seguito accertamento relativo alla regolare esecuzione delle opere nel loro complesso, ai sensi dell'art. 20 delle NTA di Piano di Coordinamento, e l'emissione, in caso di esito positivo, del certificato definitivo di regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 20 delle NTA del PAE.
3. L'autorità competente potrà effettuare verifiche parziali in corso d'opera riguardanti, ai sensi dell'art. 21, comma 1d delle NTA del PAE, il caposaldo inamovibile da porsi al raggiungimento del massimo livello di scavo, che potrà essere verificato prima della posa del terreno necessario al ripristino delle quote finali di scavo.

Articolo 12

VARIANTI

1. Eventuali **varianti essenziali** al Piano di Coordinamento saranno sottoposte al medesimo procedimento di approvazione previsto per il Piano stesso.
2. Sono considerate **varianti non essenziali**, come tali non sottoposte al procedimento di approvazione di cui sopra, quelle che non comportano significativi mutamenti del Piano di Coordinamento ed in particolare le modifiche che:
 - a) Prevedono il trasferimento delle potenzialità estrattive da un settore all'altro del Piano.
 - b) Prevedono l'escavazione di ulteriori quantitativi nel PAE rispetto dei limiti massimi estrattivi autorizzati per la Fase A (2.200.000 mc) e dagli Accordi sottoscritti; tali quantitativi potranno essere attribuiti anche all'area denominata I2 in continuità al settore E16 e/o ad altre aree del precedente PAE 1997 contigue alla Fase A.
 - c) Prevedono piccole variazioni del perimetro delle aree delle fasi attuative A e ~~B~~, contenute nei limiti del 5% dell'area prevista dal Piano di Coordinamento.
 - d) Prevedono il recepimento delle varianti agli strumenti urbanistici sovraordinati e/o di settore tra cui rientrano tra l'altro eventuali riduzioni e/o modifiche di vincoli sottesi da edifici interni ed esterni al PAE, dalle infrastrutture a rete, ecc..
 - e) Prevedono l'interessamento delle cosiddette "aree di riserva", a parità di quantitativo di materiale estratto, nei limiti massimi ammessi per singolo settore.

Tali varianti, qualora modificative del perimetro o dei quantitativi di scavo dei singoli settori (punti a, b, c), sono subordinate alla preventiva stipula di appositi accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 (ora art. 61 della LR 24/2017) con l'Amministrazione Comunale o modifica degli accordi già sottoscritti.

3. Per l'approvazione delle varianti non essenziali di cui al precedente punto 2 si adotteranno procedure semplificate, tramite approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 13

ONERI ESTRATTIVI

1. Le parti danno atto che il prelievo di materiali estrattivi è assoggettato al pagamento degli oneri stabiliti dall'art. 12 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii., secondo gli importi unitari stabiliti da specifica Deliberazione di Giunta Regionale (GPG 2120/2013), ovvero 0,70 €/mc.
2. Tali oneri non saranno dovuti per il terreno vegetale, la terra non inquinata e gli sterili da reimpiegare nelle attività di ripristino interne all'area di cava da cui provengono.
3. Tali oneri non saranno dovuti per la terra non inquinata e per gli sterili da reimpiegare nelle attività di ripristino di altre cave anche esterne al Polo 5, purchè sia prevista dai rispettivi progetti di recupero e/o sistemazione autorizzati l'esportazione e/o l'importazione di tali materiali.
4. Trova altresì applicazione quanto stabilito dagli artt. 41 e 47 della LR n. 18 del 26/10/2016 e dalla DGR n. 2029 del 18/11/2019, in riferimento agli adempimenti connessi al trasporto di materiale da attività estrattive e minerarie.

Articolo 14

ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI LE PREVISIONI ESTRATTIVE

1. I soggetti attuatori esercenti l'attività estrattiva si impegnano:
 - al rispetto di tutte le clausole contenute negli articoli precedenti;
 - ad attuare il piano di monitoraggio e controllo riferito all'intera fase estrattiva e di sistemazione;
 - ad attuare anche nelle successive fasi procedurali le prescrizioni specifiche previste dai vigenti PIAE Provincia di Modena, P.A.E. Comune di Formigine e dal presente Piano di Coordinamento del polo 5;
2. L'attuatore si obbliga espressamente ad inserire i patti di cui al presente accordo o comunque a richiamare il medesimo ed i relativi obblighi in ogni rogito di compravendita che dovesse interessare le aree di cui all'art. 1. Quanto al sub ingresso nel titolo autorizzativo si applica l'art. 11 comma 5 della LR 17/91 ss.mm.ii.

Articolo 15

GARANZIE FINANZIARIE

1. Tutte le garanzie saranno prestate nella forma prevista dall'art. 28 comma 7 del PAE di Formigine.
2. L'attuatore si obbliga a prestare idonee garanzie per assicurare gli interventi volti a garantire la corretta esecuzione del Progetto di Completamento, del Piano di Coltivazione e dei Progetti relativi alle opere compensative compresi quelli che vengono richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali e sopravvenute condizioni di rischio. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato.
3. Il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dall'ISTAT. Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.
4. La suddetta garanzia può essere prestata mediante fideiussione di primario istituto bancario o di primaria società assicurativa, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito.
5. Il deposito di contratto di garanzia conforme a quanto previsto dal PAE vigente è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

6. Idonee garanzie sono prestate anche al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Monitoraggio di cui al precedente art. 10.
7. Fatte salve specifiche disposizioni previste nell'accordo e/o convenzioni, le garanzie prestate in funzione della realizzazione di opere devono corrispondere al 100% del valore delle stesse desunte da apposito computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato.
8. Idonea garanzia finanziaria è prestata per eseguire i necessari interventi di manutenzione e di ripristino del verde; l'Attuatore e/o la Ditta dovrà prestare una garanzia finanziaria pari al 20% dei costi di rinverdimento, come rilevati dal computo metrico estimativo allegato al progetto di sistemazione vegetazionale, per un periodo di 3 (tre) anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rinverdimento, documentate da una comunicazione di fine lavori. Tale garanzia verrà prestata attraverso il mantenimento di una porzione della garanzia iniziale pari al valore del 20% come sopra definito.
9. I soggetti obbligati in solido all'attuazione del presente accordo sono l'Attuatore e loro aventi causa ivi incluso il subentrante nel titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 17/91 ss.mm.ii., questi ultimi solidalmente responsabili con l'Attuatore così come chiunque risulti essere proprietario o titolare di altro diritto reale o personale delle aree descritte al precedente art. 1 al momento della richiesta di adempimento da parte del Comune.
10. Resta ferma la responsabilità solidale nel caso di vendita e subentro dell'acquirente nel presente accordo.
11. Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile.
12. Il mancato rinnovo delle fideiussioni comporta inadempimento ed attivazione del procedimento di cui all'art. 17 della LR 17/91 e ss.mm.ii. con diffida e sospensione cautelare dell'autorizzazione.
13. La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta dell'attuatore qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera di almeno 1/3.
14. La fideiussione sarà svincolata dal Comune a collaudo dell'opera o, nel caso in cui le fideiussioni siano a garanzia di ulteriori obblighi comunque previsti nel presente accordo o in convenzioni stipulate con il Comune, nel momento in cui questi siano stati adempiuti e l'adempimento sia stato accertato dal Comune.
15. Le garanzie eventualmente previste per casi diversi rispetto alla realizzazione di opere devono essere prestate per l'ammontare stabilito nelle rispettive disposizioni regolatrici contenute nel presente accordo e negli atti ad esso conseguenti.
16. In adempimento di quanto previsto all'art. 2 comma 13 del presente atto in riferimento alla realizzazione delle opere Compensative di cui al Progetto di fattibilità tecnico economica, il Comune di Formigine (MO), come rappresentato in premessa, prende anche atto che i soggetti attuatori hanno costituito a favore dello stesso Comune:
 - fideiussione di € 132.724,94 (euro centotrentaduemilasettecentoventiquattro virgola novantaquattro) n. _____ in data _____ presso _____ sede legale in _____ prestata dalle società La Modenese Soc. Cons. a r.l., CILSEA Soc. Coop e Betonrossi Spa.
17. In adempimento di quanto previsto all'art. 2 comma 13 del presente atto in riferimento alla realizzazione delle opere Definitive nell'ambito dei settori estrattivi già oggetto di escavazione, il Comune di Formigine (MO), come rappresentato in premessa, prende anche atto che i soggetti attuatori hanno costituito a favore dello stesso Comune:
 - fideiussione di € 1.220,00 (euro milleduecentoventi virgola zerozero) n. _____ in data _____ presso _____ sede legale in _____ prestata da La Modenese Soc. Cons. a r.l.;
 - fideiussione di € 23.302,84 (euro ventitremilatrecentodue virgola ottantaquattro) n. _____ in data _____ presso _____ sede legale in _____ prestata da Betonrossi Spa;

- fideiussione di € 97.811,72 (euro novantasettemilaottocentoundici virgola settantadue) n. _____ in data _____ presso _____ sede legale in _____ prestata da CILSEA Soc. Coop..

Articolo 16

INADEMPIMENTI

1. L'adozione del provvedimento di cui all'art. 17 della LR 17/91 o, comunque, la contestazione di inadempimento elevata dal Comune è ostativo al rilascio di ulteriore autorizzazione fino a quando il soggetto obbligato non si conformi alle prescrizioni impartite e quindi permanga l'inadempimento. Scaduto il termine assegnato per provvedere all'adempimento senza che il soggetto obbligato si sia attivato in tal senso o abbia motivatamente rappresentato le proprie ragioni, il Comune procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'escavazione riferibile all'area in cui si è verificato l'inadempimento ai sensi dell'art. 16 della LR 17/91 e ss.mm.ii..

Articolo 17

SANZIONI

1. Le sanzioni previste in caso di illegittimo esercizio dell'attività estrattiva sono disciplinate dall'art. 22 della LR 17/91 e ss.mm.ii..
2. In particolare, si applica quanto previsto dall'art. 28 del PIAE e PAE 2009 per le ipotesi di sospensione e decadenza dall'autorizzazione in caso di inadempimento rispetto agli obblighi stabiliti nel presente Accordo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 comma 12 del PAE l'inadempimento accertato con provvedimento amministrativo esecutivo è condizione ostativa al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'escavazione in capo all'azienda titolare dell'autorizzazione e ad eventuali aziende subentranti qualora il subentro sia successivo alla comunicazione dell'inadempimento. La condizione ostativa permane sino al corretto adempimento degli obblighi da parte del privato o sino all'escussione della fideiussione.

Articolo 18

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE

1. Il Comune procederà alla sospensione e/o alla decadenza del presente accordo, della convenzione e relativa autorizzazione nei casi in cui si accerti l'inadempimento degli impegni assunti nel presente accordo.
2. L'Amministrazione Comunale procederà a sospendere e revocare le autorizzazioni di cui all'art. 11 delle L.R. 17/91 e ss.mm.ii., qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutti gli altri casi che possano comportare un pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 LR 17/91 e ss.mm.ii.).
3. Qualora l'attuatore si renda inadempiente per violazione di taluno degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti del presente accordo e dagli atti ad esso conseguenti con particolare riferimento alle autorizzazioni convenzionate, l'autorizzazione all'escavazione è sospesa ai sensi dell'art. 17 LR 17/91 e ss.mm.ii..
4. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del PAE vigente, in caso di omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo delle garanzie, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione, previo accertamento dell'inadempimento contestato mediante diffida, sarà avviato il procedimento di sospensione dell'autorizzazione; la sospensione permane sino alla regolarizzazione della violazione riscontrata.

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Quanto non espressamente previsto nel presente accordo è demandato al piano di coltivazione ed alla convenzione di cui agli artt. 11 e ss. della LR 17/91 e ss.mm.ii. che ne recepiranno comunque obblighi e contenuti anche mediante semplice richiamo e rinvio.
2. Il presente accordo è regolato dall'art. 24 della L.R. 7/04 e ss.mm.ii. e, conseguentemente, dall'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii.
3. La delibera Comunale di approvazione dell'accordo è da considerarsi quale parte integrante del medesimo ed è materialmente annessa al presente atto.
4. Quanto agli ulteriori atti conseguenti gli accordi, già previsti dalla legislazione previgente, sono rispettate le competenze assegnate dalla legge e dai regolamenti.
5. Ogni controversia che insorgerà in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente atto è da considerarsi di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 C.P.A.

Articolo 20

SPESE

1. Le spese del presente atto, come ogni altra inerente e conseguente, sono a carico dei soggetti attuatori.

Articolo 21

ELENCO ELABORATI

1. Fanno parte integrante del presente accordo e sono ad esso allegati, i seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI (agg. 19/02/2020)				
PIANO DI COORDINAMENTO FASE A DEL POLO ESTRATTIVO N. 5 "PEDERZONA"- COMUNE DI FORMIGINE				
				FILENAME
1.1	REL	1.1	Relazione di Analisi Ambientale: Componente Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica	14-130-PCP5-1.1.0.0-R geologia
	TAV	1.1.a	Carta Geomorfologica	14-130-PCP5-1.1.a.0-T geologia
	TAV	1.1.b	Carta della litologia di superficie	14-130-PCP5-1.1.b.0-T litologia
	TAV	1.1.c	Carta del tetto delle ghiaie	14-130-PCP5-1.1.c.0-T tettoghiaie
	TAV	1.1.d	Sezioni idrogeologiche	14-130-PCP5-1.1.d.0-T sez idrogeo
	TAV	1.1.e	Carta idrogeomorfologica	14-130-PCP5-1.1.e.0-T idrogeomorfo
	TAV	1.1.f	Carta della Piezometria	14-130-PCP5-1.1.f.0-T piezometria
	TAV	1.1.g	Carta della Soggiacenza	14-130-PCP5-1.1.g.0-T soggiacenza
1.2	REL	1.2(i)	Relazione di Analisi Ambientale: Conformità agli strumenti Urbanistici Sovraordinati	14-130-PCP5-1.2.0.1-R conf urban
1.3	REL	1.3	Relazione di Analisi Ambientale: Indagine Archeologica preventiva e carte delle Potenzialità Archeologiche	14-130-PCP5-1.3.0.0-R archeo
	REL	1.3.a	Relazione di Analisi Ambientale: Indagine Archeologica preventiva Nota di aggiornamento alla valutazione del rischio archeologico	14-130-PCP5-1.3.a.0-R archeo-nota2017
	TAV	1.3.c	Carta dei contesti archeologici	14-130-PCP5-1.3.c.0-T contesti archeo
1.4	TAV	1.4	Relazione di Analisi Ambientale: Componente Ambiente e Paesaggio	14-130-PCP5-1.4.0.0-R ambiente
	TAV	1.4.a	Carta dell'uso reale del suolo	14-130-PCP5-1.4.a.1-T uso suolo
1.5	REL	1.5	Relazione di Analisi Ambientale: Componente Atmosfera e Polveri	14-130-PCP5-1.5.0.0-R polveri
1.6	REL	1.6(i)	Relazione di Analisi Ambientale: Componente Rumore	14-130-PCP5-1.6.0.2-R Rumore
	ALL	4(ii)	Valutazione previsionale di Impatto Acustico - Punti di controllo	14-130-PCP5 1.6.a.4-T plan rumore
1.7	REL	1.7	Relazione di Analisi Ambientale: Studio di Incidenza - SIC/ZPS	14-130-PCP5-1.7.0.0-R Incidenza
1.8	REL	1.8	Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di approfondimento	14-130-PCP5-1.8.0.0-R Rap VAS
2.1	REL	2.1	Progetto: Capisaldi - Monografie	14-130-PCP5-2.1.0.0-R cap monog
	TAV	2.1.a	Planimetria dei capisaldi	14-130-PCP5-2.1.a.0-T cap plan
2.2	TAV	2.2	Progetto: Cartografia di Progetto	
	TAV	2.2.a(ii)	Planimetria dello stato di fatto a punti quotati e a curve di livello (aggiornamento aprile 2019)	14-130-PCP5-2.2.a.4-T sdf
	TAV	2.2.b(iii)	Carta dei vincoli	14-130-PCP5-2.2.b.5-T vincoli
	TAV	2.2.c(i)	Planimetria Catastale e Piano Particellare delle proprietà (rilievo aggiornato a giugno 2015)	14-130-PCP5-2.2.c.2-T catastale
	TAV	2.2.d(ii)	Carta delle aree in disponibilità ai soggetti che hanno manifestato interesse	14-130-PCP5-2.2.d.4-T disponibilità
	TAV	2.2.e(iii)	Zonizzazione degli interventi estrattivi (planimetria catastale)	14-130-PCP5-2.2.e.5-T intervento
	TAV	2.2.f(ii)	Planimetria delle reti e proposta di rilocalizzazione	14-130-PCP5-2.2.f.4-T reti
	TAV	2.2.g1(iii)	Ipotesi di scavo fino alla concorrenza di 2.098.860 mc (planimetria catastale)	14-130-PCP5-2.2.g.15-T scavo
	TAV	2.2.g2(iii)	Ipotesi di scavo fino alla concorrenza di 2.098.860 mc (planimetria topografica)	14-130-PCP5-2.2.g.25-T scavo
	TAV	2.2.h1(iii)	Planimetria di sistemazione morfologica (planimetria catastale)	14-130-PCP5-2.2.h.15-T sist morfo
	TAV	2.2.h2(iii)	Planimetria di sistemazione morfologica (planimetria topografica)	14-130-PCP5-2.2.h.25-T sist morfo
	TAV	2.2.m1(iii)	Planimetria delle destinazioni d'uso finali (planimetria catastale)	14-130-PCP5-2.2.m.15-T sist veget uso
	TAV	2.2.m2(iii)	Planimetria delle destinazioni d'uso finali (planimetria topografica)	14-130-PCP5-2.2.m.25-T sist veget uso
	TAV	2.2.n(ii)	Planimetria delle aree di cessione al comune di Formigine (plan. catastale)	14-130-PCP5-2.2.n.4-T cessioni
	TAV	2.2.o	Carta coordinata delle proposte di sistemazione ambientale del Polo 5 Fase A (Formigine) - Fasi A-B1 (Modena) (rappresentazione schematica su planimetria topografica)	14-130-PCP5-2.2.o.0-T vege fase-A
2.3	REL	2.3	Progetto: Elenco catastale e piano particellare delle proprietà del Polo 5 in Comune di Formigine	14-130-PCP5-2.3.0.1-R particellare
2.4	REL	2.4.a(iii)	Progetto: Relazione del progetto di escavazione, risistemazione morfologica e recupero	14-130-PCP5-2.4.a.4-R ProgEscavo
	REL	2.4.b(i)	Progetto: Relazione del progetto di recupero e sistemazione vegetazionale	14-130-PCP5-2.4.b.1-R ProgVeget
	REL	2.4.c(i)	Progetto di escavazione, risistemazione morfologica e recupero - Chiarimenti	14-130-PCP5-2.4.C.1-R Chiarimenti
2.5	REL	2.5(iii)	Progetto: Piano di monitoraggio delle matrici ambientali	14-130-PCP5-2.5.0.3-R monitoraggi
	TAV	2.5.a(i)	Piano di Monitoraggio delle matrici ambientali (planimetria dello stato di fatto)	14-130-PCP5-2.5.a.1-T monitor prog
	TAV	2.5.b(ii)	Piano di Monitoraggio delle matrici ambientali (planimetria di progetto)	14-130-PCP5-2.5.b.4-T monitor prog
2.6	REL	2.6(iii)	Norme Tecniche di Attuazione	14-130-PCP5-2.6.0.4-R NTA
2.7	REL	2.7(ii)	Piano Poliennale di Attuazione	14-130-PCP5-2.7.0.2-R proppoli
2.8	REL	2.8a	Fattibilità tecnico economica delle opere compensative Relazione Generale	14-130-PCP5-2.8a RelazioneGeneraleok
	TAV	2.8b	Planimetria Stato di Fatto	14-130-PCP5-2.8b PlanimetriaStatoFatto
	TAV	2.8c	Planimetria di Progetto	14-130-PCP5-2.8c PlanimetriaProgetto
	REL	2.8d	Computo Metrico Estimativo	14-130-PCP5-2.8d ComputoMetrico
2.9	REL	2.9(i)	Fattibilità tecnico economica delle opere residuali	14-130-PCP5-2.9.0.1-R opere residuali
3.0	REL	3.0(ii)	Bozza di Accordo	14-130-PCP5-3.0.0.3-R accordo

Formigine, __/__/____

Il Comune di Formigine (_____) _____	La Ditta LA MODENESE SOC. CONS. A R.L. (Sig. Rossano Gianferrari) _____
La ditta C.I.L.S.E.A. Soc. Coop (Sig. Guglielmo Degli Esposti) _____	La Ditta INERTI PEDERZONA S.R.L. (Sig. Rossano Gianferrari) _____
La Ditta BETONROSSI S.P.A. (Sig. Enrico Manni) _____	La Ditta La Splendida S.r.l. Soc. Agricola (Sig. Rossano Gianferrari) _____
Garuti Giorgia _____ Garuti Michela _____ Dioguardi Teresa _____	Berselli Guido _____